

# **STATUTO**

## **della**

## **Fondation Assistance Internationale - FAI**

### 1. Denominazione

Sotto la denominazione "*Fondation Assistance internationale - FAI*" è costituita una fondazione ai sensi degli articoli 80 e seguenti del Codice Civile Svizzero.

### 2. Sede

La Fondazione ha sede a Lugano.

### 3. Scopo

1. La Fondazione persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale ed umanitaria; essa è di pubblica utilità e non ha scopo di lucro.
2. La Fondazione svolge la sua attività per il bene comune e in modo disinteressato; essa in particolare:
  - a) incoraggia, aiuta e sostiene progetti umanitari e sociali rivolti a persone che si trovano nel bisogno a causa della malattia o di vitali esigenze sanitarie, dell'emarginazione, della povertà, di catastrofi naturali oppure delle loro convinzioni sia politiche sia religiose nel rispetto dei diritti umani universali;
  - b) promuove e sostiene iniziative ed attività di sensibilizzazione su questi problemi e situazioni dove essi si verificano;
  - c) si adopera per favorire il reinserimento sociale e il recupero morale di individui e famiglie in difficoltà.
3. La Fondazione svolge la sua attività nei Paesi in via di sviluppo e, in casi di particolare rilevanza, in altri Paesi.
4. Per la realizzazione dei suoi scopi, la Fondazione potrà stipulare accordi e convenzioni con altre fondazioni, enti o istituzioni nazionali o internazionali, che perseguono scopi analoghi.

### 4. Patrimonio

1. Il patrimonio della Fondazione è costituito da un capitale iniziale di CHF 100'000.- (centomila), conferito dai fondatori.
2. Il patrimonio della Fondazione potrà essere incrementato con donazioni, successioni o legati.
3. Tutte le devoluzioni devono essere accettate dal Consiglio di fondazione.

#### 5. Principi per l'amministrazione e la gestione del patrimonio

1. Per il conseguimento dello scopo, la Fondazione utilizzerà, in linea di principio, solo l'utile del patrimonio.
2. Il patrimonio può essere modificato o utilizzato solo in via eccezionale e per realizzare progetti o infrastrutture importanti per l'adempimento dello scopo, rispettando i disposti dell'articolo 8 cpv. 2 let. i.
3. Il patrimonio della Fondazione sarà investito secondo criteri di una prudente amministrazione e avendo cura di garantire nel futuro il perseguimento dello scopo di cui all'articolo 3 del presente Statuto.
4. La definizione della politica di investimento, il controllo di esecuzione della stessa, la definizione del rischio secondo i criteri della prudenza e la sua valutazione spettano al Consiglio di Fondazione.

#### 6. Organizzazione

Gli organi della Fondazione sono:

- a) il Consiglio di Fondazione,
- b) l'Ufficio di Revisione.

#### 7. Il Consiglio di Fondazione

1. Numero  
Il Consiglio di Fondazione sarà composto da 3 a 7 membri.
2. Prima composizione  
Il primo Consiglio di Fondazione è nominato dai fondatori.
3. Altri membri  
Il Consiglio di Fondazione elegge per cooptazione gli altri membri, fino a raggiungere il numero massimo di 7 membri e sostituisce quelli dimissionari.  
Se durante il periodo di carica alcuni membri del Consiglio di Fondazione si ritirano, il Consiglio di Fondazione dovrà nominarne altri per il periodo restante.

4. **Requisiti dei membri della Fondazione**  
Per la carica di membro del Consiglio di Fondazione verranno prese in considerazione persone che con le proprie opinioni e attività abbiano mostrato un legame con lo scopo della Fondazione di cui all'articolo 3 del presente Statuto.
5. **Durata del mandato**  
I membri del Consiglio di Fondazione sono designati per 4 anni e sono sempre rieleggibili.
6. **Motivi di esclusione dal Consiglio di Fondazione.**  
L'esclusione di un membro del Consiglio di Fondazione può avvenire in qualsiasi momento, quando lo stesso non abbia assolto i propri impegni verso la Fondazione o non sia più in grado di esercitare nel modo dovuto la propria carica. L'esclusione è decisa all'unanimità dagli altri membri del Consiglio di Fondazione.
7. **Carica onorifica**  
La carica di membro del Consiglio di Fondazione è onorifica; solo le spese vive sopportate e debitamente documentate possono essere rimborsate.
8. **Riunioni**  
Il Consiglio di Fondazione si riunisce almeno 2 volte all'anno o quando il Presidente o la maggioranza dei membri ne fanno richiesta.
9. **Convocazioni**  
L'invito alle riunioni del Consiglio di Fondazione con l'ordine del giorno, deve essere ricevuto almeno 30 giorni prima della data della riunione; farà fede, al fine del computo dei giorni, la data di ricezione della comunicazione. Entro un congruo termine, non inferiore a 10 giorni, dovrà essere inviata a tutti i membri del Consiglio di Fondazione la documentazione necessaria per le delibere.
10. **Quorum**  
Il Consiglio di Fondazione costituisce il quorum quando la maggioranza dei membri è presente. Ogni e qualsiasi decisione è presa dalla maggioranza dei presenti, a meno che non venga espressamente prevista una diversa maggioranza nel presente Statuto per casi specifici.
11. **Decisioni per via di circolazione**  
Tutte le decisioni del Consiglio di Fondazione possono essere prese anche per iscritto, per via di circolazione, se vi è il consenso unanime di tutti i membri.
12. **Verbale**  
Di tutte le riunioni viene tenuto un verbale, che contiene le decisioni prese, anche quelle prese per via di circolazione.

## 8. Competenze del Consiglio di Fondazione

1. Al Consiglio di Fondazione competono la direzione della Fondazione e tutte le mansioni di cui non siano espressamente incaricati altri organi ai sensi del presente Statuto.
2. In particolare, il Consiglio di Fondazione:
  - a) amministra l'intero patrimonio della Fondazione;
  - b) può emanare il Regolamento della Fondazione (di seguito, "Regolamento");
  - c) trova i mezzi finanziari per l'adempimento degli scopi della Fondazione;
  - d) impegna la Fondazione verso terzi;
  - e) esamina le proposte presentate dai Consiglieri Delegati e decide le azioni da intraprendere e la concessione degli aiuti;
  - f) verifica l'uso dei mezzi impegnati;
  - g) nomina nel proprio interno:
    - il Presidente e il Vicepresidente per un periodo di 4 anni;
    - due Consiglieri delegati, con il compito esclusivo di istruire le pratiche, raccogliendo la necessaria documentazione, e di sottoporle al Consiglio di Fondazione per la decisione di sua competenza;
  - h) nomina:
    - l'Ufficio di Revisione,
    - il Segretario;
  - i) può eccezionalmente modificare o utilizzare il capitale della Fondazione con voto unanime e nel rispetto degli scopi sociali.

## 9. Segretario

1. Il Segretario della Fondazione, nominato dal Consiglio di Fondazione, coadiuva il Consiglio di Fondazione nella gestione della Fondazione.
2. Il Segretario potrà essere scelto al di fuori del Consiglio di Fondazione.

## 10. Regolamento

Qualora il Consiglio di Fondazione decidesse di adottare il Regolamento, nello stesso saranno indicate le regole relative all'organizzazione e al funzionamento generale della Fondazione e dei suoi organi.

## 11. Rapporto di attività e conti annuali

1. La Fondazione chiude il suo esercizio al 31 dicembre di ogni anno.
2. Il Consiglio di Fondazione presenta ogni anno il rapporto di attività ed i conti consuntivi all'Autorità di Vigilanza.

## 12. Diritto di firma

La Fondazione è rappresentata con firma collettiva a due del Presidente e del vice presidente, tra loro o con altro membro del Consiglio di fondazione avente diritto di firma.

### 13. Ufficio di Revisione

1. Il Consiglio di Fondazione nomina un organo di revisione (di seguito, "Ufficio di Revisione") esterno ed indipendente avente il compito di:
  - a) verificare annualmente i conti e i bilanci della Fondazione e redigere il rapporto destinato al Consiglio di Fondazione;
  - b) controllare che le disposizioni del presente Statuto ed, in particolare, gli scopi della Fondazione siano rispettati.
2. L'Ufficio di Revisione è composto da un ufficio professionale di revisione, resta in carica un anno ed è sempre rieleggibile.
3. La funzione di revisore non è compatibile con quella di membro del Consiglio di Fondazione.

### 14. Vigilanza

La Fondazione è sottoposta alla vigilanza della Confederazione.

### 15. Durata e fine

1. La durata della Fondazione è illimitata.
2. Se per qualsiasi motivo lo scopo della Fondazione divenisse parzialmente o totalmente irrealizzabile, si procederà, previo consenso dell'Autorità di Vigilanza, ad una modifica parziale o totale degli scopi statutari al fine di permettere la realizzazione di scopi analoghi di pubblica utilità, con decisione unanime del Consiglio di fondazione.
3. Se la Fondazione dovesse cessare di esistere, il patrimonio rimanente, previo consenso dell'Autorità di Vigilanza, sarà devoluto ad altro ente con scopi analoghi di pubblica utilità, con decisione unanime del Consiglio di fondazione.

Lugano, 15 febbraio 2010